Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 aprile 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 111 DEL 30 APRILE 1962:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica Italiana ».

(8696)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 111 DEL 30 APRILE 1962:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1962, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(2578)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 111 DEL 30 APRILE 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **Società per azioni Fornaci Valdadige, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 16 aprile 1962. — **Società per azioni G. B. Osvaldo Protti, in Faè di Longarone:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1962. — **Carlo Erba, Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 marzo 1962.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 aprile 1962, n. 162.
Modificazione dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro per il commercio con l'estero ha facoltà di stabilire con proprio decreto il limite massimo del valore delle merci da importare al di sotto del quale non è necessaria la cauzione o la fidejussione di cui ai commi precedenti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — PRETI — TREMELLONI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 9 aprile 1962, n. 163.

Ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

Ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte

Art. 1.

Gli istituti e scuole d'arte sono dotati di personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Ai fini fiscali sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

All'istituzione degli istituti e scuole di arte si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti di disponibilità del competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il decreto istitutivo approva lo statuto, indica la misura del contributo annuo a carico dello Stato e dei contributi eventualmente corrisposti da Enti o privati, fissa il numero e la natura delle sezioni che compongono l'istituto o scuola, stabilisce la tabella organica dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio, nonchè il numero delle ore settimanali d'insegnamento da affidare per incarico.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, si provvede a determinare annualmente la consistenza complessiva degli organici degli istituti e delle scuole d'arte. Con lo stesso decreto è stabilito il contingente dei posti di ruolo disponibili in relazione alla presenza in servizio di altrettanto personale di ruolo transitorio o di ruolo aggiunto.

I Comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere alla loro manutenzione. Hanno, altresì, l'obbligo di provvedere al servizio dell'acqua, dell'illuminazione, della forza motrice e del riscaldamento. Tale obbligo permane anche quando i locali non sono di proprietà comunale.

Art. 2.

Gli istituti e scuole d'arte sono amministrati da un Consiglio di amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Comune;

c) il direttore dell'istituto o scuola;

d) un insegnante eletto dal Collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio — in numero non superiore a due — quelle persone o quegli Enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto o scuola.

Il direttore dell'istituto o scuola esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario-economo

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa, tra i consiglieri, il presidente.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria. Il Consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito, non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa degli istituti e scuole d'arte è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione, e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione degli istituti e scuole d'arte. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo articolo 5, compresa quella della Cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento degli istituti e scuole d'arte sono effettuate a carico del loro bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente da ciascun istituto o scuola a carico del proprio bilancio in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte e, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso gli istituti e scuole d'arte sono rappresentate nei relativi bilanci in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della Cassa scolastica costituisce un allegato di quello degli istituti e scuole d'arte.

Il servizio di cassa degli istituti e scuole d'arte è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dagli istituti e scuole d'arte, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario-economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione e di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

Il direttore dell'istituto o scuola d'arte sovraintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

TITOLO II.

Ruoli e carriere del personale non insegnante degli istituti e scuole d'arte

Art. 7.

Il personale non insegnante degli istituti e scuole d'arte è costituito dai segretari economi, dagli applicati di segreteria e dai bidelli, le cui carriere sono stabilite dalle annesse tabelle *A*, *B* e *C*.

I segretari economi attendono, secondo le istruzioni dei presidenti e dei direttori, per le rispettive competenze, al disbrigo delle pratiche amministrative e della corrispondenza d'ufficio, a tutti i lavori di scritturazione e di statistica, alla tenuta dei registri contabili, e a quanto attiene la carriera scolastica degli alunni e al funzionamento dei servizi di segreteria.

Gli applicati di segreteria coadiuvano i segretari economi nell'espletamento delle loro mansioni di segreteria e di economato.

I bidelli provvedono alla pulizia e alla custodia dei locali e adempiono a ogni altro incarico inerente al servizio scolastico, che venga loro affidato dal direttore.

Art. 8.

Al personale dei ruoli di cui alle annesse tabelle si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera di concetto di cui alla tabella *A*, annessa alla presente legge, è richiesto il possesso del diploma di ragioniere.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva di cui alla tabella *B*, è richiesto il possesso del diploma di licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente e per l'ammissione alla carriera ausiliaria di cui alla tabella *C*, è richiesto il possesso del certificato di compimento degli studi elementari.

Agli effetti della progressione di carriera, non si valutano gli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a buono o una sanzione disciplinare più grave della censura, nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompono il decorso dell'anzianità di servizio.

Per quanto concerne la carriera ausiliaria di cui alla tabella *C* annessa alla presente legge, a modifica dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, le promozioni a primo bidello si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera. Le promozioni a bidello capo sono conferite per un numero complessivo di posti pari a quello delle scuole ed istituti, a scelta, agli impiegati del ruolo che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella carriera.

Art. 9.

Le vacanze nei ruoli organici di cui alle annesse tabelle *A*, *B* e *C*, possono essere temporaneamente coperte, nelle more della indizione e dell'espletamento dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi da disporsi con delibera del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

Al personale incaricato di cui al precedente comma compete una retribuzione pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di aspettativa del personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha determinato l'incarico medesimo.

E' fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici, di cui alle annesse tabelle *A*, *B* e *C*. A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Disposizioni transitorie

Art. 10.

I segretari degli istituti e delle scuole d'arte, per i quali sono previsti dai rispettivi statuti posti di ruolo di gruppo *B*, gli applicati e i bidelli in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, sentito il Consiglio di amministrazione della scuola o istituto, nei ruoli corrispondenti di cui alle annesse tabelle *A*, *B* e *C*, con l'assegnazione alla qualifica spettante in base all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Con le stesse modalità e alle medesime condizioni sono inquadrati nel ruolo dei segretari economi il gestore-segretario di ruolo dell'Istituto d'arte di Faenza ed i vice segretari di ruolo degli Istituti d'arte di Firenze, Napoli, Venezia e Lecce; sono del pari inquadrati nel ruolo degli applicati di segreteria gli applicati di ruolo della biblioteca e fototeca e gli applicati magazzinieri di ruolo dell'Istituto d'arte di Faenza.

Coloro i quali non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nelle nuove carriere sono mantenuti in servizio conservando la posizione giuridica ed economica in godimento.

Per il personale ausiliario, l'inquadramento nei coefficienti stabiliti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, avviene, con decorrenza dal 1° ottobre 1961, come segue: i bidelli capo con dieci anni di servizio nella carriera sono inquadrati nel coefficiente 180, i bidelli capo con sei anni di servizio nella carriera nel coefficiente 173; tutti gli altri nel coefficiente 159.

Art. 11.

I segretari degli istituti e scuole d'arte, per i quali sono previsti dai rispettivi statuti posti di ruolo di gruppo *C*, possono essere inquadrati nel ruolo dei segretari economi di cui alla annessa tabella *A*, qualora siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione media di secondo grado ed abbiano sostenuto con esito favorevole un esame colloquio vertente sulla applicazione delle leggi e dei regolamenti concernenti l'istruzione artistica e sulle norme della contabilità generale dello Stato, con particolare riguardo alle norme di contabilità degli istituti e scuole d'arte.

Possono essere altresì inquadrati i segretari di cui al precedente comma che abbiano 10 anni di lodevole ed effettivo servizio di ruolo, di cui almeno due con la qualifica di segretario, e che abbiano superato il suddetto esame colloquio

L'inquadramento è disposto con l'assegnazione alla qualifica spettante in base all'anzianità di servizio, maturata nel ruolo di provenienza.

Ai segretari che non conseguono l'inquadramento nel ruolo dei segretari economi a norma del presente articolo, è attribuita, secondo l'anzianità maturata, la carriera di cui all'annessa tabella *D* del ruolo ad esaurimento dei segretari.

Nello stesso ruolo ad esaurimento potrà essere inquadrato, previo esito favorevole dell'esame-colloquio previsto nel primo comma del presente articolo, il personale di segreteria con almeno dieci anni di servizio di ruolo e che svolga ininterrottamente e lodevolmente le mansioni di segretario economo o di segretario da almeno 5 anni.

Coloro che hanno conseguito il titolo di idoneità in un pubblico concorso per i posti di segretario economo di istituti e scuole d'arte, dopo il 1954, ed abbiano svolto lodevolmente da almeno cinque anni le mansioni di segretario economo e siano in possesso di diploma di scuola media di 2° grado, possono essere inquadrati nel ruolo delle carriere di concetto di cui alla annessa tabella *A*, previo esito favorevole dell'esame-colloquio previsto dal primo comma del presente articolo.

Il servizio prestato in qualità di incaricato è valutato in ragione di due terzi, ai fini del trattamento economico e della progressione di carriera.

Art. 12.

Il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie in servizio negli istituti e scuole d'arte dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti viene immesso, previo esame-colloquio per quello delle carriere di concetto ed esecutive, e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto e scuola per il personale ausiliario, nei ruoli organici di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge e inquadrato nel proprio ruolo con il coefficiente relativo alla anzianità posseduta nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti.

Per quanto riguarda i segretari di cui al precedente comma, appartenenti ad istituti e scuole d'arte, per i quali sono previsti dai rispettivi statuti corrispondenti posti di ruolo di gruppo *C*, i medesimi possono essere collocati nei ruoli ordinari dei segretari economi e dei segretari di cui alle annesse tabelle *A* e *D*, con le modalità ed alle condizioni stabilite per l'analogo personale di ruolo nel precedente articolo 11. Coloro che non conseguono il collocamento nei ruoli ordinari continueranno a conservare la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento.

Il personale non di ruolo delle carriere di cui al primo comma del presente articolo, che non fu inquadrato nei ruoli speciali transitori, pur possedendo i requisiti per tale inquadramento, e il personale delle stesse carriere alla data in cui maturerà il diritto dell'inquadramento nei ruoli stessi, sarà immesso, subordinatamente all'esame colloquio e alla deliberazione di cui al primo comma, nei ruoli organici al coefficiente iniziale delle rispettive carriere.

Art. 13.

Nel primo concorso che verrà bandito per l'immissione nei ruoli di cui alle annesse tabelle *A*, *B* e *C*, dopo che siano stati effettuati gli inquadramenti previsti dai precedenti articoli 10, 11 e 12, i due terzi dei posti da conferire mediante il concorso medesimo sono riservati al personale che alla data del bando di concorso risulti in servizio da almeno un triennio negli istituti e scuole d'arte con le funzioni proprie dei posti cui il concorso stesso si riferisce.

L'ammissione al concorso nel ruolo della carriera di concetto, da bandire ai sensi del precedente comma, è consentita al personale di cui al comma medesimo, ancorchè in possesso di diploma di scuola media di 2° grado diverso da quello di ragioniere.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore dal 1° del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, salvo per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 che hanno effetto dal 1° luglio 1959.

Al personale amministrativo ed ausiliario degli istituti e scuole d'arte, ad eccezione dei segretari di gruppo *C* che conservano l'inquadramento e la carriera acquisiti, si applicano, con effetto dal 1° luglio 1956 fino alla decorrenza fissata nel presente articolo, le disposizioni previste per il corrispondente personale degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica e tecnica dal decreto del Presidente della Repubblica n. 16 dell'11 gennaio 1957, articolo 37 e quadri 31-*a*, 51-*b* e 71-*b*.

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue 50.945.000 lire, si provvederà con lo stanziamento del capitolo n. 240 relativo al mantenimento degli istituti e scuole d'arte dello stato

di previsione della spesa del Ministero per la pubblica istruzione per l'esercizio 1961-62, e con i corrispondenti stanziamenti degli esercizi successivi.

Alla spesa per il periodo dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1961 si provvederà con i fondi disponibili nei bilanci dei singoli istituti e scuole d'arte dotati di autonomia amministrativa e contabile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA *A*

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo dei segretari-economi

Coefficiente

202 — Vice segretario economo.
229 — Segretario-economo aggiunto, dopo 4 anni di servizio nella qualifica di vice segretario-economo.
271 — Segretario-economo, dopo 3 anni di servizio nella qualifica di segretario-economo aggiunto.
325 — Primo segretario-economo, dopo 13 anni di servizio complessivo nel ruolo (1).
402 — Segretario-economo superiore, dopo 7 anni di servizio nella qualifica di primo segretario-economo.
500 — Segretario-economo capo (2).

(1) Il coefficiente 325 potrà essere conseguito dopo 11 anni mediante esame per merito distinto.

(2) Il numero dei posti di segretario-economo capo è limitato a complessive 5 unità. Le promozioni a tale qualifica sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

TABELLA *B*

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo applicati di segreteria

Coefficiente

157 — Applicato aggiunto.
180 — Applicato, dopo 2 anni di servizio nella qualifica di applicato aggiunto.
202 — Primo applicato, dopo 5 anni di servizio nella qualifica di applicato.
229 — Applicato principale, dopo 15 anni di servizio complessivo nel ruolo (1).
271 — Applicato capo, dopo 8 anni di servizio nella qualifica di applicato principale.

(1) Il coefficiente 229 potrà essere conseguito dopo 13 anni mediante esame per merito distinto.

TABELLA *C*

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo bidelli (1)

Coefficiente

159 — Bidello.
173 — Primo bidello.
180 — Bidello capo.

(1) Per il periodo dal 1° luglio 1959 al 30 settembre 1961, la carriera è così ordinata:
151 — Bidello;
159 — Bidello capo, per merito assoluto, dopo almeno 4 anni di servizio.

TABELLA *D*

RUOLO AD ESAURIMENTO DEI SEGRETARI

Coefficiente

202 — Segretario di 4ª classe.
229 — Segretario di 3ª classe con 12 anni di anzianità.
271 — Segretario di 2ª classe con 18 anni di anzianità.
325 — Segretario di 1ª classe con 22 anni di anzianità.

LEGGE 10 aprile 1962, n. 164.

Modifiche alla legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, in favore degli avvocati e dei procuratori che avevano superato i 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 13 della legge 31 luglio 1956, n. 991, è sostituito dal seguente:

« A partire dall'esercizio in corso l'onere per l'indennità di contingenza previsto dall'articolo 42, ultimo comma, della legge 8 gennaio 1952, n. 6, potrà essere elevato al 50 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso articolo 42.

L'indennità di contingenza, di cui al capoverso precedente, a partire dall'esercizio in corso, sarà riversibile agli eredi, a norma delle leggi vigenti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — BERTINELLI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 10 aprile 1962, n. **165**.
Divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, è vietata.

Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 e, in caso di recidiva, con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 10 aprile 1962, n. **166**.
Modificazione alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 10-*bis* introdotto dalla legge 27 ottobre 1957, n. 1031, è sostituito dal seguente:

« Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, impiegando in tutto o in parte zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 50 mila a lire 100 mila per ogni quintale di prodotto. Nei casi di particolare gravità la pena è aumentata fino al doppio.

I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi sono confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato.

Resta salvo l'impiego dello zucchero (saccarosio) nei limiti esplicitamente consentiti dalle norme vigenti di disciplina della produzione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — COLOMBO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 aprile 1962, n. **167**.
Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonchè alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.

Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può, con suo decreto, disporre la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;

b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;

c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;

d) che abbiano un indice di affollamento, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;

e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;

f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 per cento.

Più Comuni limitrofi che si trovano nelle condizioni di cui al presente articolo possono costituirsi in consorzio per la formazione di un unico piano consorziale ai sensi della presente legge.

Art. 2.

Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge o, nei casi di cui all'articolo 1, terzo comma, dalla comuni-

cazione del provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, il Comune non abbia deliberato il piano, il prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal Ministro su richiesta del Comune, provvede alla nomina di un commissario per la formazione del piano.

Il commissario è tenuto a compilare il piano entro i 180 giorni dalla data del decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30 giorni a conoscenza del Consiglio comunale.

Art. 3.

L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare e dal suo prevedibile sviluppo per un decennio.

Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell'aggregato urbano.

Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili da demolirsi per ragioni igienico-sanitarie e individuate nell'ambito di piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore.

Ove si manifesti l'esigenza di reperire in parte le aree per la formazione dei piani in zone non destinate all'edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque necessario apportare modifiche a questi ultimi, si può procedere con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma della presente legge costituisce variante al piano regolatore.

Qualora non esista piano regolatore, le zone riservate alla edilizia economica e popolare, ai sensi dei precedenti commi, sono comprese in un programma di fabbricazione, il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell'articolo 8 della presente legge.

Art. 4.

Il piano deve contenere i seguenti elementi:

a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonchè ad edifici pubblici o di culto;

b) la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;

c) la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.

Art. 5.

Il progetto del piano è costituito dai seguenti elaborati:

1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, contenente le previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate all'edilizia popolare;

2) planimetria in scala non inferiore ad 1:2.000, disegnata sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui all'articolo 4;

3) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano;

4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano;

5) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.

Art. 6.

Entro cinque giorni dalla deliberazione di adozione da parte del Consiglio comunale, il piano deve essere depositato nella segreteria comunale e rimanervi nei dieci giorni successivi.

Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all'albo del Comune e da inserire nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè mediante manifesti.

Entro venti giorni dalla data di inserzione nel Foglio annunzi legali, gli interessati possono presentare al Comune le proprie opposizioni.

Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale, il sindaco comunica il piano anche alle competenti Amministrazioni centrali dello Stato, ove esso riguardi terreni sui quali esistano vincoli paesistici, artistici o militari o che siano in uso di dette Amministrazioni.

Le Amministrazioni predette devono trasmettere al Comune le loro eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

Art. 7.

Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonchè il termine di trenta giorni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, il sindaco, nei successivi trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 8.

I piani sono approvati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, se non comportano varianti ai piani regolatori vigenti e se non vi sono opposizioni od osservanzioni da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Qualora il piano comporti varianti al piano regolatore ovvero vi siano opposizioni od osservazioni da parte dei Ministeri di cui al comma che precede, il provveditore regionale alle opere pubbliche, riscontrata la regolarità degli atti, li trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, al Ministero dei lavori pubblici con una relazione della sezione urbanistica regionale. In tale caso i piani sono approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con gli stessi provvedimenti di approvazione dei piani di cui ai due commi precedenti sono decise anche le opposizioni.

Il decreto di approvazione di ciascun piano va inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed è depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito è data notizia, a cura del sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso, entro venti giorni dalla inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

I piani approvati ai sensi del precedente articolo 8 hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni.

L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.

La indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità preveduta dall'articolo 8 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'articolo 1.

Art. 10.

I Comuni ed i Consorzi, di cui all'articolo 1, ultimo comma, possono riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano, e sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma del successivo articolo 16, ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari.

Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o dell'indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo conto, inoltre, della destinazione e dei volumi edificabili.

Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case popolari:

a) dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni;

b) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) dall'I.N.A.-Casa;

d) dalle Società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;

e) dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro.

Gli enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le aree che intedono scegliere e l'entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno.

Art. 11.

Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione al fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli enti indicati nel precedente articolo 10 e per i servizi di carattere generale di cui al successivo articolo 19, tenendo conto delle aree già prescelte dal Comune o dal Consorzio per l'esecuzione del proprio programma e per l'utilizzazione, ai fini del primo comma dell'articolo 10, delle aree di cui all'articolo 16, sulle quali i proprietari abbiano richiesto di costruire in proprio case popolari, viene compilato, tenendo conto dell'esigenza del coordinato utilizzo delle aree, l'elenco delle aree che si intendono acquistare o espropriare da parte degli enti stessi.

Nel caso di piano comunale, l'elenco è compilato da una Commissione presieduta dal sindaco e composta:

a) di due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;

b) del capo dell'Ufficio tecnico comunale;

c) dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile o di un suo delegato;

d) del presidente dell'Istituto autonomo provinciale per le case popolari o di un suo delegato;

e) di un rappresentante dell'I.N.A.-Casa.

Nel caso di piano consorziale, la composizione della Commissione rimane invariata, per quanto riguarda le lettere *c*), *d*) ed *e*). I membri di cui alle lettere *a*) e *b*) si ripetono per ciascun Comune, aderente al Consorzio. Il presidente di questo presiede la Commissione.

Potranno essere sentiti gli enti indicati nell'articolo 10.

Art. 12.

L'Ufficio tecnico erariale determina l'indennità di espropriazione delle aree nella misura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il valore venale è riferito a due anni precedenti alla deliberazione comunale di adozione del piano e va determinato senza tenere conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla formazione e attuazione del piano.

L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto l'indennità da esso fissata.

Resta impregiudicata la facoltà dei Comuni e degli enti di cui all'articolo 10, terzo comma, di procedere all'espropriazione avvalendosi di altre norme vigenti.

Art. 13.

Il prefetto comunica la richiesta di espropriazione e la indennità determinata ai proprietari interessati, i quali entro il perentorio termine di trenta giorni possono dichiarare di essere disposti ad un accordo bonario sull'indennità stessa. Tale dichiarazione è dal prefetto comunicata all'ente al quale l'area è stata destinata.

Art. 14.

Qualora nel termine indicato nell'articolo 13, non sia intervenuta dichiarazione di accordo bonario o questo non sia stato seguito dall'atto di cessione, il prefetto, ricevuta la prova dell'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione in misura pari a quella indicata nell'articolo 12, emette immediatamente il decreto di espropriazione.

Qualsiasi contestazione concernente l'indennità di espropriazione non interrompe il corso della espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione.

Art. 15.

Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e, in genere, ogni altra azione esperibile sulle aree soggette ad espropriazione non possono interrompere il corso di questa nè impedirne gli effetti.

Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, si trasferiscono, ad ogni effetto, sulla indennità di espropriazione.

Art. 16.

I proprietari delle aree, già destinate ad edilizia residenziale comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge, possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare.

Il sindaco concede la licenza di costruzione su parere conforme della Commissione di cui all'articolo 11, richiesto ai fini del coordinato utilizzo delle aree comprese nei piani, e sempre che non sussistano prevalenti esigenze degli enti indicati nell'articolo 10.

I progetti debbono essere preventivamente approvati dall'Ufficio del genio civile, al quale spetta di accertare che le costruzioni siano di tipo economico o popolare.

Art. 17.

I proprietari che si avvalgono delle disposizioni dell'articolo 16 devono iniziare le costruzioni entro centoventi giorni dalla data di comunicazione dell'ottenuta licenza e ultimarle entro il biennio dall'inizio della costruzione.

L'accertamento dell'inizio e della ultimazione delle costruzioni è effettuato dagli Uffici del genio civile.

Qualora le costruzioni non siano iniziate nel predetto termine di centoventi giorni, le aree relative sono destinate ad acquisti od espropriazioni secondo le norme della presente legge, ma il prezzo di acquisto o l'indennità sono corrisposte al proprietario con una riduzione del 10 per cento a titolo di penale.

L'ammontare della penale è versato al Comune direttamente dall'acquirente o espropriante ed è impiegato dal Comune per l'acquisto o l'esproprio delle aree a norma della presente legge e per l'esecuzione delle opere di cui al successivo articolo 19.

Qualora i lavori siano stati iniziati ma non ultimati nei termini di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per i lavori pubblici promuove la espropriazione della costruzione per completarla e destinarla alle categorie di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640.

Il prezzo di espropriazione della parte costruita non può superare il valore dell'area calcolato ai sensi del precedente articolo 12, oltre, per le eventuali addizioni, la minor somma tra lo speso ed il migliorato.

I termini di cui al primo comma del presente articolo possono essere congruamente prorogati dalla Commissione di cui all'articolo 11, qualora si tratti di costruzione destinata ad alloggio del proprietario dell'area e per la quale il proprietario stesso abbia fatto richiesta di fruire dei benefici di cui alle leggi vigenti sull'edilizia economica o popolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le costruzioni effettuate sulle aree cedute dai Comuni a norma del primo comma dell'articolo 10.

Art. 18.

L'Ufficio del genio civile esercita la vigilanza sulle costruzioni di cui agli articoli 16 e 17 per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge: qualora ne constati l'inosservanza, ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni.

In caso di contravvenzione all'ordine di sospensione si applicano le sanzioni prevedute dall'articolo 41, lettera *b*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

La dichiarazione di abitabilità dei fabbricati di cui al presente articolo è rilasciata previa presentazione al Comune di un certificato dell'Ufficio del genio civile attestante che la costruzione eseguita è conforme al progetto vistato ai sensi del primo comma.

Gli alloggi costruiti a norma del primo comma dell'articolo 16 possono essere dati in affitto solo a coloro che si trovino nelle condizioni di essere assegnatari di alloggi popolari ai sensi delle vigenti disposizioni, ad un canone, convenzionato con il Comune, per i primi quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, determinato nella misura del 5 per cento sul costo di costruzione di abitazioni analoghe realizzate dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 19.

I Comuni sono obbligati a provvedere, con priorità rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici e all'allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei piani, utilizzate in proprio dagli enti di cui al terzo comma dell'articolo 10.

Art. 20.

Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte al quarto.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Qualora le aree acquistate o espropriate non possano, per qualsiasi ragione, essere utilizzate dagli enti per i fini della presente legge o siano lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, si incorre nella decadenza dai benefici fiscali previsti dal presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO — TAVIANI — BOSCO — LA MALFA — TRABUCCHI — TREMELLONI — ANDREOTTI — RUMOR — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 aprile 1962, n. 168.

Nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

Intervento dello Stato nella costruzione di edifici di culto

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere a totale suo carico i lavori per la costruzione al rustico o per il completamento al rustico di chiese parrocchiali, nonchè per la costruzione al rustico di locali da adibire ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione dei parroci.

E' altresì a carico dello Stato l'onere per l'acquisto delle aree occorrenti nel caso che queste non siano cedute gratuitamente da altri.

I locali ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione, possono essere costruiti indipendentemente dalla edificazione della chiesa per parrocchie già esistenti o da costituirsi.

Per costruzioni al rustico si intende la costruzione delle fondazioni e dell'ossatura, dei muri in genere e delle tramezzature interne, della copertura, comprese le opere di impermeabilizzazione e di convogliamento delle acque piovane, dei solai, degli infissi, nonchè la esecuzione dei lavori di isolamento dall'umidità e di protezione dagli agenti atmosferici come intercapedini, vespai, intonaci esterni o magisteri di faccia vista, esclusi gli impianti, i pavimenti, le rifiniture, le opere d'arte ed esclusi anche gli altari, la vasca battesimale, le balaustre, i banchi e in genere tutto l'arredamento.

Nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646, può essere assunta a carico dello Stato la spesa per l'esecuzione degli intonaci interni di tipo civile.

Il programma annuale delle opere da ammettere a contributo è fissato dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, su proposta della Pontificia commissione per l'arte sacra.

La spesa a carico dello Stato per ciascun edificio è stabilita, in rapporto al numero dei parrocchiani, dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Pontificia commissione per l'arte sacra.

L'Autorità ecclesiastica interessata, qualora ravvisi l'opportunità di costruire edifici di più vaste dimensioni, deve assumersi l'onere della maggiore spesa, da garantirsi con deposito vincolato o con fidejussione bancaria.

I lavori sono affidati in concessione all'Ordinario diocesano competente.

E' consentito agli Ordinari diocesani di provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento esclusi dal quarto comma mediante impiego delle somme corrispondenti alla valutazione del danno subìto da edifici, aventi la medesima destinazione, distrutti a seguito di eventi bellici e nei limiti delle opere ammesse a ricostruzione dall'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 784.

Gli Ordinari diocesani, ove intendano valersi di tale facoltà, devono rinunciare alla ricostruzione degli edifici distrutti ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere i benefici indicati dall'articolo 1 l'Ordinario diocesano deve presentare domanda, per il tramite della Commissione pontificia per l'arte sacra, al Ministero dei lavori pubblici, allegando al progetto di massima dell'opera una relazione dimostrativa delle necessità della stessa. Tali atti debbono essere approvati dalla Pontificia commissione per quanto riguarda la rispondenza dell'opera ai precetti della liturgia e dell'arte sacra.

Alla Pontificia commissione per l'arte sacra è corrisposto per ogni progetto, quando entra in fase esecutiva, a titolo di rimborso di spese, lo 0,25 per cento dell'importo della spesa sostenuta dallo Stato.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Il pagamento della somma corrispondente alla spesa delle opere ed all'acquisto delle aree a norma dell'articolo 1 è effettuato dopo il collaudo dei lavori. Sono tuttavia ammesse liquidazioni parziali in corso di opera in base a certificati di avanzamento dei lavori vistati dall'Ufficio del genio civile ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è sottoposta alla vigilanza degli Uffici del genio civile.

In ogni progetto è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori a carico dello Stato.

La liquidazione di dette spese, per la quota afferente la progettazione, da computarsi nella misura del 2 % dell'importo dei lavori di costruzione al rustico, può essere effettuata in unica soluzione con il primo dei certificati di avanzamento dei lavori.

Il collaudo delle opere è eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato. Le spese di collaudo, limitatamente ai lavori eseguiti a carico dello Stato, gravano sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici ».

CAPO II.

Concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto e di opere annesse

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli Ordinari diocesani contributi costanti per 35 anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiesa parrocchiale, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco.

La misura del contributo è elevata al cinque per cento per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 5.

Nel caso che gli Ordinari diocesani contraggano mutui per la esecuzione dei lavori previsti dal precedente articolo, il contributo è corrisposto direttamente all'istituto mutuante.

Gli enti ed istituti di credito edilizio fondiario e simili, nonchè la Cassa depositi e prestiti sono autorizzati a compiere le operazioni di mutuo.

Per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti la garanzia è prestata dai Comuni o dalle Provincie ovvero dalle Diocesi mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato e con deposito della stessa presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

L'ammontare delle annualità del contributo diretto previsto dall'articolo 4 è stabilito in relazione alla spesa ammissibile risultante dal certificato di collaudo.

Il pagamento delle annualità ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo.

I mutui possono essere erogati in corso d'opera a richiesta dell'Autorità ecclesiastica competente, col sistema delle somministrazioni rateali, in base a certificati di avanzamento vistati dal Genio civile, e, per l'ultima rata, in base al certificato di collaudo.

Art. 7.

La spesa da ammettere a contributo è determinata:

a) dall'importo dei lavori di costruzione e di rifinitura indispensabile per il funzionamento degli edifici;

b) dal costo dell'area che debba essere acquistata;

c) dalle spese generali di progettazione, direzione e collaudo dei lavori, nella misura del cinque per cento degli importi di cui alle lettere *a*) e *b*).

Art. 8.

Per l'istruttoria delle domande intese ad ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli precedenti si applicano le norme contenute nel Capo I della presente legge.

Alla Pontificia commissione per l'arte sacra è corrisposto per ogni progetto, quando entra in fase esecutiva, a titolo di rimborso di spese, lo 0,25 per cento dell'importo della spesa ammessa a contributo.

L'approvazione dei progetti delle opere ammesse a contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

CAPO III.

Ricostruzione di edifici di culto distrutti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915

Art. 9.

I benefici previsti dalla legge 18 dicembre 1952, numero 2522, quale risulta modificata dai precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concessi anche per la ricostruzione dei seguenti edifici di culto distrutti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915:

1) chiese cattedrali, parrocchiali, vicariali, succursali e coadiutoriali;

2) chiese di centri abitati nei quali, per dichiarazione dell'Ordinario diocesano, manchi altra chiesa officiabile idonea ad assicurare alle popolazioni l'esercizio del culto pubblico;

3) locali annessi o comunque pertinenti alle chiese sopradette, purchè adibiti a suo tempo ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle chiese stesse.

La spesa da ammettersi ai benefici suddetti è determinata dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero dell'interno, sulla base della perizia del danno presentata dagli Ordinari diocesani e previo esame del progetto approvato dalla Pontificia commissione per l'arte sacra.

Art. 10.

La concessione dei benefici previsti dall'articolo precedente esclude l'applicazione delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 13 maggio 1915, n. 775 e nella legge 1° aprile 1915, n. 476 e nel testo unico approvato con regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 11.

Per le opere prevedute dall'articolo 9 gli Ordinari diocesani possono essere autorizzati ad unificare due o più edifici, a scindere un edificio in due o più ed a cambiare l'ubicazione entro i limiti della propria giurisdizione, restando a loro carico le spese di trasformazione e di eventuale acquisto di nuove aree.

CAPO IV.

Modificazioni in materia di riparazione degli edifici di culto danneggiati o distrutti dalla guerra

Art. 12.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 784, è sostituito dai seguenti:

« Nella ricostruzione degli edifici di culto indicati nel successivo articolo 2 l'Autorità ecclesiastica può unificare più edifici, scinderli in due o più edifici, ricostruirli con maggiori dimensioni o cambiarne la ubicazione entro i limiti della propria giurisdizione, impiegando, in tutto o in parte, la spesa riconosciuta ammissibile a carico dello Stato per la ricostruzione di edifici preesistenti e del mobilio che li arredava.

La maggiore spesa eccedente i limiti del danno bellico accertato è sostenuta dalla Autorità ecclesiastica la quale deve garantire il pagamento mediante deposito o fidejussione bancaria.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza ed assistenza ».

CAPO V.

Norme finanziarie

Art. 13.

Il limite di impegno relativo alla spesa in annualità per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 4 della presente legge sarà determinato

con la legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1970-71 compreso, per il primo dei quali verrà iscritta nello stato di previsione di spesa di detto Ministero la somma di lire 350 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 si farà fronte con una quota dei maggiori proventi delle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto o delle concessioni di pubblico servizio agli effetti delle imposte di registro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO — TAVIANI — LA MALFA — TREMELLONI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1962.

Inquadramento della Società per azioni italiana stabilimenti cinematografici « Cinecittà » nell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1957, con il quale venivano devoluti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, al Ministero delle partecipazioni statali, i compiti e le attribuzioni, esercitati dal Ministero delle finanze, relativamente alla Società per azioni italiana stabilimenti cinematografici « Cinecittà »;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, istitutivo dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

Visto l'art. 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, titolo II, concernente il trasferimento delle partecipazioni statali non ancora inquadrate negli enti di gestione;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, ai sensi ed agli effetti del citato art. 14, comma secondo, della legge soprarichiamata;

Decreta:

La partecipazione dello Stato nella Società per azioni italiana stabilimenti cinematografici « Cinecittà », costituita da n. 510.000 azioni da nominali L. 500, è trasferita all'Ente autonomo di gestione per il cinema, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575.

Il valore della suddetta partecipazione è fissato in L. 255.000.000 (duecentocinquantacinquemilioni) e verrà imputato al fondo di dotazione dell'Ente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1962

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1962
Registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 331. — BAIOCCHI

(2527)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1962.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e dei lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni nel costo della vita;

Vista la nota n. 5374 del 24 febbraio 1962, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dei pubblici esercizi ha subito la variazione di 1 punto in aumento a decorrere dal 1° febbraio 1962:

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, e 23 ottobre 1961, con i quali si è proceduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° febbraio 1962, ai minimi di retribuzione spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona*: (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia compreso Trieste, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L. 15,24
Addetti alle pulizie	» 14,30

2ª *zona*: (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri	L. 13,10
Addetti alle pulizie	» 12,30

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2613)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1962.

Approvazione del nuovo tipo di distinta di incasso (borderò) da adottarsi da parte degli esercenti sale cinematografiche per il 1962.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 26, secondo comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958;

Visto il tipo di distinta di incasso per gli esercenti cinematografici predisposto e contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori;

Sentita la Commissione consultiva per la cinematografia;

Decreta:

E' approvato il nuovo tipo di distinta di incasso (borderò), annessa al presente decreto e vistata dai Ministri proponenti, da adottarsi da parte degli esercenti sale cinematografiche per il 1962.

Roma, addì 23 marzo 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(2528)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Aosta e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Aosta presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Scollica p. i. Gino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Covais dott. Giacomo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Maione ing. Mario, rappresentante del Genio civile;

Junod Mosè, rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura;

Trasino dott. Giuseppe, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Williem Aldo, Beneforti Valerio, Caneparo Domenico, Ravet Giancarlo, Pitet Giulio, Roux Ruggero e Strazza Renato, rappresentanti dei lavoratori;

Lucchini cav. uff. Settimo, Miazzo Giuseppe, Bus Gioacchino e De Coularè de la Fontaine dott. Ettore, rappresentanti dei datori di lavoro;

Lucianaz Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2522)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Rovigo presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Bonetti dott. Ivan, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Monge rag. Giovanni, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gibin dott. Mario, rappresentante del Genio civile;

Moreschini dott. Tullio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Berto dott. Giovanni, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Zanini Gino, Sangiorgio Mimì, Paggioro Gelindo, Pillitteri Carmelo, Modonesi Ferruccio, Attolini Sergio e Doni Dante, rappresentanti dei lavoratori;

Osti dott. Giovanni, Traniello ing. Raffaele, Cattozzo avv. Luigi e Molinari Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Begossi cav. Orlando, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2523)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Catanzaro presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Cassone dott. Francesco, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro:

Di Benedetto dott. Corrado, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Cosco geom. Aldo, rappresentante del Genio civile;

Virgilio dott. Francesco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Fiore dott. Ugo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Pomini Roberto, Zanzottera Ugo, Ramogida Vincenzo, Sacco Beniamino, Genco Bruno, Coppoletti Venturino e Brunetti Pasquale, rappresentanti dei lavoratori;

Barbato dott. Arturo, De Gaetano Vittorio, Corigliano cav. Carlo e Bevilacqua dott. Bernardo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Caserta Antonio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2526)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Macerata e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Macerata presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

De Berardinis dott. Aristide, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Lampa avv. Francesco, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rubegni ing. Giuseppe, rappresentante del Genio civile;

Di Giovine dott. Oreste, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Monachesi dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Puliti Gianni, Venturi Domenico, Marcelli Gerardo, Salomoni Giuseppe, Boarelli Primo, Faraoni Armando e Alunni Armando, rappresentanti dei lavoratori;

Cornelio cav. Umberto, Antognozzi Clemente, Leoni comm. dott. Adolfo e Gentili cav. Romeo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gentili p.a. Armando, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2525)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Teramo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Teramo presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Setari dott. Vincenzo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Iacovoni Maruzzi dott.ssa Luisa, funzionario dello Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Sortino ing. Andrea, rappresentante del Genio civile;

Ciarelli p.a. Nicola, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Pistelli Raffaele, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Nenna Luigi, Valente Dino, Cugnini rag. Corrado, Artese Michele, De Angelis Italo, Di Cesare Orlando, Salimbene Enrico, rappresentanti dei lavoratori;

Di Curzio Biagio, Pedicone geom. Antonio, Fumo Giovanni, Collevecchio Domenico, rappresentanti dei datori di lavoro;

Coruzzi Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2524)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1962.

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo medio di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari per alcune carovane di autotrasportatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i salari medi giornalieri e i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate carovane di autotrasportatori e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Bologna: Gruppo trasporti di San Giovanni-San Giovanni Persiceto:

salario medio giornaliero: L. 600;

periodo medio di occupazione mensile: 20 giornate.

Venezia: Carovana piccoli autotrasportatori presso mercato orticolo di Sottomarina di Chioggia:

salario medio giornaliero: L. 700;

periodo medio di occupazione mensile: 20 giornate;

decorrenza: 1° agosto 1960.

Per il Gruppo trasporti San Giovanni di San Giovanni Persiceto per il quale non è indicata la decorrenza il periodo di occupazione ed il salario medio hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(2516)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1962.

Determinazione del salario medio ai fini degli assegni familiari per i piccoli autotrasportatori riuniti in cooperative e carovane della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei salari medi e periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1958, concernente la determinazione di periodi medi di occupazione e salari medi ai fini degli assegni familiari per alcune Cooperative di autotrasportatori;

Sentite le associazioni professionali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto che nei confronti dei piccoli autotrasportatori riuniti in organismi cooperativi della provincia di Reggio Emilia sono venute a modificarsi le condizioni che avevano giustificato l'attribuzione del salario medio giornaliero di L. 725 ai fini degli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, il salario medio giornaliero per i piccoli autotrasportatori riuniti in cooperative, carovane e gruppi misti della provincia di Reggio Emilia, già fissato in L. 725 dal decreto ministeriale 12 agosto 1958, è elevato a L. 800.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(2515)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1962.

Periodo medio di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari per la Carovana facchini « Eraclea » di Policoro (Matera).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Sentite le associazioni professionali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, il periodo medio di occupazione mensile per la Carovana facchini « Eraclea » di Policoro (Matera) è determinato in n. 18 giornate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(2514)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1962.

Revoca del periodo medio attribuito alla Cooperativa ippotrasportatori « Trieste » di Francavilla Fontana (Brindisi) ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, numero 797, sulla determinazione di salari medi e periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1957, concernente la determinazione di periodi medi ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto che nei confronti della Cooperativa ippotrasportatori di Francavilla Fontana (Brindisi) sono venute a modificarsi le condizioni che avevano giustificato l'attribuzione del periodo medio di 18 giornate ai fini degli assegni familiari;

Decreta:

E' revocato con effetto dal 13 ottobre 1959 il periodo medio di 18 giornate attribuito con il decreto ministeriale 14 gennaio 1957 alla Cooperativa ippotrasportatori « Trieste » di Francavilla Fontana (Brindisi).

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(2517)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1962.

Revoca del periodo medio e del salario medio attribuito al disciolto « Gruppo autotrasportatori carni macellate » di Firenze, ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1960, concernente la determinazione del salario medio e del periodo medio ai fini degli assegni familiari per alcuni organismi cooperativi di autotrasportatori della provincia di Firenze;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Considerato che il « Gruppo autotrasportatori carni macellate » - Firenze ha cessato la propria attività;

Decreta:

E' revocato per la parte relativa al disciolto « Gruppo autotrasportatori carni macellate » di Firenze il periodo medio ed il salario medio attribuiti al Gruppo predetto con il decreto ministeriale 9 luglio 1960.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(2521)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1962.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con invalidità e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con invalidità e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita con invalidità e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano;

Tariffa IIIi, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa IIIu/i, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 14 aprile 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2496)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1962.

Revoca del periodo medio attribuito al « Gruppo facchini mercato ortofrutticolo » di Cesena (Forlì) ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, numero 797, sulla determinazione di salari medi e periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1959, concernente la determinazione di periodi medi ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini e barrocciai;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto che nei confronti del « Gruppo facchini mercato ortofrutticolo » di Cesena (Forlì) sono venute a modificarsi le condizioni che avevano giustificato la attribuzione del periodo medio di 20 giornate ai fini degli assegni familiari;

Decreta:

E' revocato con effetto del 1° maggio 1959 il periodo medio di 20 giornate attribuito con il decreto ministeriale 1° aprile 1959 al « Gruppo facchini mercato ortofrutticolo di Cesena » (Forlì).

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1952

p. *Il Ministro*: SALARI

(2518)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1962.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio presentati dalla Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano, relativi alla tariffa temporanea a premio annuo approvata con decreto ministeriale 7 luglio 1960.

Roma, addì 14 aprile 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2497)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1962.

Revoca del periodo medio attribuito alla « Cooperativa livornese facchinaggi e trasporti », di Livorno, ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1952, concernente la determinazione di periodi medi ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto che nei confronti della « Cooperativa livornese facchinaggi e trasporti », di Livorno sono venute a modificarsi le condizioni che avevano giustificato la attribuzione del periodo medio di 20 giornate ai fini degli assegni familiari;

Decreta:

E' revocato con effetto dal 1° agosto 1959 il periodo medio di 20 giornate attribuito con il decreto ministeriale 19 maggio 1952 alla « Cooperativa livornese facchinaggi e trasporti », di Livorno.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(2520)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1962.
Revoca del periodo medio attribuito alla Cooperativa di facchinaggio « Toscana Nuova » di Livorno, ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1952, concernente la determinazione di periodi medi ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto che nei confronti della Cooperativa di facchinaggio « Toscana Nuova » di Livorno sono venute a modificarsi le condizioni che avevano giustificato l'attribuzione del periodo medio di 20 giornate ai fini degli assegni familiari;

Decreta:

E' revocato il periodo medio di 20 giornate attribuito con il decreto ministeriale 19 maggio 1952 alla Cooperativa di facchinaggio « Toscana Nuova » di Livorno.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(2519)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1962.
Sostituzione di un membro effettivo della Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, concernente le forme di tutela previdenziale a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1960, concernente la costituzione della Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori di cui all'art. 6 della predetta legge n. 250 del 1958;

Ritenuto opportuno procedere alla sostituzione del membro effettivo in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno alla Commissione centrale suindicata;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato on.le avv. Giuseppe Salari è nominato membro effettivo della Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori, di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 250, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione dell'on.le avv. Cristoforo Pezzini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2498)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Statuto dell'Unione italiana ciechi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 1961, numero 1402 « Gazzetta Ufficiale » n. 9 dell'11 gennaio 1962).

TITOLO I

Costituzione - Sede - Scopi

Art. 1.

L'Unione italiana dei ciechi, fondata il 26 ottobre 1920, eretta in ente morale con regio decreto 29 luglio 1923, n. 1789, ha la sua sede centrale in Roma.

Art. 2.

L'Unione ha per fine di:

a) contribuire alla profilassi della cecità divulgando la necessità di una maggiore igiene oculare;

b) agevolare l'istruzione dei ciechi elevandone il livello culturale tecnico e professionale;

c) promuovere l'organizzazione del lavoro individuale e collettivo;

d) promuovere ed organizzare, anche direttamente, le forme assistenziali e previdenziali relative alle necessità dei privi della vista;

e) provvedere alla costruzione e all'acquisto di case popolari per i ciechi meno abbienti e alla istituzione di case di riposo per ciechi;

f) tutelare in ogni campo gli interessi morali ed economici dei privi della vista.

Art. 3.

L'Unione italiana ciechi è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne approva i bilanci.

Per l'attuazione dei fini di cui all'art. 2 l'Unione, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, ha la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei privi della vista presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli Enti ed Istituti che hanno per scopo l'assistenza, l'educazione e il lavoro dei ciechi.

L'Unione, inoltre, assume l'iniziativa presso tutti gli Organi legislativi e di Governo e collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato per lo studio dei problemi della cecità e delle provvidenze a favore della categoria.

Art. 4.

L'Unione esplica la propria opera con criteri di assoluta apoliticità ispirandosi ai principi della democrazia.

TITOLO II

Dei soci

Art. 5.

L'Unione comprende cinque categorie di soci: effettivi; aggregati; sostenitori; vitalizi e benemeriti:

a) possono essere soci effettivi i ciechi che abbiano compiuto il 18° anno di età;

b) possono essere soci aggregati i ciechi fino al 18° anno di età;

c) sono soci sostenitori coloro che versano un contributo annuo a favore dell'Unione;

d) sono soci vitalizi coloro che versano all'Unione *una tantum* un contributo a titolo di munificenza;

e) sono dichiarati soci benemeriti coloro che abbiano reso segnalati servigi all'Unione e alla categoria dei ciechi.

I soci aggregati e sostenitori nonchè i vitalizi e i benemeriti, che non siano ciechi, non hanno diritto al voto.

Le quote sociali per le varie categorie vengono determinate dal Consiglio nazionale.

Le condizioni e le modalità per l'iscrizione a socio effettivo e aggregato saranno stabilite con norme regolamentari.

Art. 6.

Le cariche elettive dell'Unione, eccezion fatta soltanto per i Collegi sindacali, per la minoranza dei Consigli sezionali e per il consigliere delegato dei Comitati sottosezionali, sono riservate esclusivamente ai soci effettivi che abbiano raggiunto la maggiore età.

E' incompatibile il cumulo delle cariche elettive in seno all'Unione. Non sono eleggibili i soci effettivi che abbiano rapporto di impiego con l'Unione.

TITOLO III

Organi dell'Unione

Art. 7.

Gli Organi dell'Unione sono:

Organi centrali:

a) il congresso;
b) il Consiglio nazionale;
c) il presidente;
d) la Giunta esecutiva;
e) il Collegio centrale dei sindaci.

Organi periferici:

a) le sezioni;
b) le sottosezioni;
c) le rappresentanze locali.

TITOLO IV

Del congresso

Art. 8.

Il congresso è l'organo supremo dell'Unione e ne determina l'indirizzo. Sono di sua esclusiva competenza:

le modificazioni allo statuto sociale;

la nomina del presidente e degli otto componenti la Giunta esecutiva.

Art. 9.

Il congresso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio nazionale o la Giunta esecutiva le ritengano opportuno.

La sede, la data e l'ordine del giorno del congresso, sono stabiliti dal Consiglio nazionale o, per delega di esso, dalla Giunta esecutiva.

Su richiesta di almeno due quinti delle sezioni saranno aggiunti all'ordine del giorno speciali argomenti, purchè comunicati almeno venti giorni prima della riunione del congresso.

Art. 10.

La sede e la data di riunione del congresso saranno comunicate alle sezioni almeno tre mesi prima con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno.

Art. 11.

Le sezioni partecipano al congresso con un rappresentante ogni quattrocento soci effettivi o frazione superiore a duecento.

Ciascun delegato al congresso ha diritto ad un solo voto.

Art. 12.

Il congresso elegge il proprio presidente, due vicepresidenti, cinque scrutinatori, di cui almeno due vedenti. Al presidente spetta la nomina del segretario che può essere un vedente.

Art. 13.

La elezione delle cariche sociali avviene per scrutinio segreto.

Art. 14.

Ogni altra deliberazione è messa ai voti a scrutinio palese tranne che per le questioni di indole personale, nel quale caso le votazioni relative sono fatte con scrutinio segreto.

Si intendono approvate quelle deliberazioni che ottengono almeno la metà più uno dei voti.

Art. 15.

I componenti la Giunta esecutiva e il Consiglio nazionale partecipano al congresso con voto deliberativo salvo che si tratti di questioni o argomenti inerenti la loro gestione.

Art. 16.

Il congresso è valido quando vi partecipano almeno la metà più una delle sezioni e quando sia rappresentata la metà più uno dei delegati complessivamente eletti.

TITOLO V

Del Consiglio nazionale

Art. 17.

Il Consiglio nazionale è costituito dai presidenti di sezione e dai componenti la Giunta esecutiva, i quali ultimi hanno voto deliberativo tranne che per le questioni riguardanti la propria gestione.

Esso si riunisce in via ordinaria ogni anno non oltre il mese di novembre per l'approvazione della relazione morale e finanziaria della gestione chiusa al 31 dicembre dell'anno decorso e del preventivo della gestione da iniziare; in via straordinaria ogni qualvolta la Giunta esecutiva lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre quinti dei suoi componenti.

Art. 18.

Il Consiglio nazionale:

a) vigila sull'applicazione dei deliberati del congresso;

b) modifica il regolamento generale;

c) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

d) delibera sui reclami delle sezioni contro la Giunta esecutiva e, in sede di appello, sui reclami dei singoli soci contro provvedimenti di espulsione, adottati dalle sezioni e già ratificati dalla Giunta esecutiva o da questa direttamente deliberati;

e) delibera in seconda istanza sulle controversie di cui al comma *i*) dell'art. 29;

f) delibera sugli argomenti che la Giunta sottopone al suo esame;

g) nomina tre sindaci effettivi e due supplettivi;

h) autorizza la costituzione, la variazione e la soppressione di sezioni;

i) su proposta della Giunta esecutiva nomina il segretario generale;

l) provvede immediatamente alla sostituzione del presidente e dei componenti la Giunta esecutiva in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata;

m) predispone il regolamento del personale da sottoporre alla approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 19.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio nazionale devono essere inviati a mezzo raccomandata almeno venticinque giorni prima della riunione, unitamente all'ordine del giorno. Il Consiglio non potrà deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e su quelli che siano presentati da un terzo degli intervenuti almeno due giorni prima della convocazione.

Art. 20.

Il Consiglio nazionale delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica. Per l'approvazione di qualsiasi proposta è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 21.

Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere alla nomina di cariche, alla attribuzione di incarichi oppure di questioni personali.

Art. 22.

I componenti il Consiglio nazionale che senza giustificato motivo non interverranno a due sessioni consecutive del Consiglio saranno considerati dimissionari e ne sarà data comunicazione ai rispettivi Consigli sezionali.

I presidenti sezionali, in caso di giustificato impedimento, potranno farsi sostituire dal vice presidente nelle sedute del Consiglio nazionale.

TITOLO VI

Del presidente e della Giunta esecutiva

Art. 23.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Unione; presiede il Consiglio nazionale e la Giunta esecutiva; vigila perchè siano osservate le norme statutarie e regolamentari, e prov-

vede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio nazionale e della Giunta esecutiva; adotta in caso di urgenza e con riserva di ratifica da parte della Giunta esecutiva nella sua prima adunanza, tutti i provvedimenti di competenza della Giunta stessa.

Art. 24.

Per la istituzione di giudizi nell'interesse dell'Unione, il presidente deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta esecutiva, a meno che non si tratti di procedimenti conservativi, cautelari o possessori. In questi casi e per i giudizi intentati contro l'Unione, il presidente è tenuto ad informarne alla prima riunione, la Giunta esecutiva per le definitive deliberazioni.

Art. 25.

Il presidente propone alla Giunta esecutiva la nomina del vice presidente scelto fra i suoi componenti, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il vice presidente dovrà risiedere possibilmente a Roma.

Art. 26.

L'Unione è retta dalla Giunta esecutiva che si compone del presidente e di otto membri nominati dal congresso.

Art. 27.

La Giunta esecutiva è convocata dal presidente in via ordinaria trimestralmente ed in via straordinaria ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o gliene venga fatta richiesta da almeno quattro componenti.

Le sedute sono valide con l'intervento del presidente o di chi lo sostituisce e di quattro componenti.

La convocazione viene fatta con avviso scritto e, in caso di urgenza telegraficamente, almeno 48 ore prima.

Art. 28.

Alle adunanze della Giunta esecutiva, del Consiglio nazionale e del congresso partecipa con voto consultivo il segretario generale, qualora non si discuta su questioni riguardanti la sua persona.

Art. 29.

La Giunta esecutiva ha l'effettiva direzione e la gestione amministrativa dell'Unione, cui provvede in conformità del preventivo di spesa approvato dal Consiglio nazionale e in esecuzione delle norme regolamentari. Essa in particolare:

a) esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio nazionale;

b) propone al Consiglio nazionale la persona del segretario generale e nomina il personale della sede centrale;

c) nomina un tesoriere che deve essere scelto tra istituti di credito di riconosciuta solidità;

d) designa i rappresentanti dell'Unione nelle Commissioni ministeriali cui questa abbia diritto di partecipare, nonchè in tutti gli altri casi previsti nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 104 del 26 settembre 1947, di concerto con le sezioni territorialmente competenti;

e) provvede per ogni esercizio che dovrà coincidere con l'anno solare alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, che presenta al Consiglio nazionale;

f) ha la sorveglianza e il controllo sulle sezioni che esplica nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento;

g) ratifica e modifica i regolamenti delle sezioni ed i loro provvedimenti più gravi contro i soci, intervenendo direttamente in caso di inazione o di rifiuto da parte delle sezioni stesse;

h) adotta in caso di urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio nazionale salvo ratifica alla prima riunione del Consiglio medesimo;

i) dirime in prima istanza, direttamente o delegando un proprio componente, eventuali controversie tra sezioni fra loro, tra sezioni e sottosezioni o rappresentanze, e tra soci singoli e sezioni.

TITOLO VII

Del patrimonio sociale e dei proventi

Art. 30.

Il patrimonio sociale è unico ed è costituito dal complesso dei beni immobiliari e mobiliari che l'Unione possiede, sotto qualsiasi titolo presso la sede centrale e presso le sezioni.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio nazionale, dalla Giunta esecutiva e dai Consigli sezionali secondo le rispettive competenze.

Art. 31.

I mezzi di esercizio di cui l'Unione dispone per il proprio funzionamento sono:

a) le rendite patrimoniali;

b) le quote sociali;

c) i contributi ordinari e straordinari dello Stato e di altri Enti;

d) i proventi di iniziative di carattere economico ed ogni altra entrata sotto qualsiasi forma si effettui.

Art. 32.

Le sezioni devono corrispondere alla sede centrale, sulle loro entrate dirette, una percentuale che viene determinata del Consiglio nazionale e destinata al potenziamento della struttura organizzativa dell'Unione.

TITOLO VIII

Del Collegio centrale dei sindaci

Art. 33.

Il Collegio centrale dei sindaci si compone di cinque membri effettivi e due supplenti; tre effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 18; il quarto designato dalla Presidenza del Consiglio e il quinto dal Ministero del tesoro.

Il Collegio sceglie il proprio presidente tra i membri effettivi.

I sindaci durano in carica quattro anni.

Art. 34.

I sindaci hanno il compito di verificare la gestione economica e finanziaria dell'Unione; debbono pertanto, ispezionare frequentemente i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale. Al termine di ogni esercizio presenteranno al Consiglio nazionale la relazione sul conto consuntivo ed esprimeranno parere sul bilancio preventivo.

TITOLO IX

Del tesoriere

Art. 35.

Il tesoriere provvede alle riscossioni ed ai pagamenti che il presidente ordinerà a mezzo di mandato firmato da lui o dal vice presidente in unione col segretario generale e con il ragioniere capo dell'Ufficio amministrativo. Ogni mandato deve contenere l'indicazione del titolo dell'entrata o della spesa e portare allegati i corrispondenti documenti giustificativi.

Il tesoriere ha, inoltre, in custodia il patrimonio liquido, i valori ed eventualmente i documenti di eccezionale importanza dell'Unione.

TITOLO X

Della sezione

Art. 36.

La sezione costituisce il nucleo organizzativo fondamentale dell'Unione e ne attua i fini nei limiti dello statuto e del regolamento generale.

Art. 37.

La sezione è costituita, di regola, nei capoluoghi delle Regioni; ove sussistano i necessari presupposti di ordine organizzativo e finanziario, il Consiglio nazionale può costituire più di una sezione nella Regione delimitandone contemporaneamente la giurisdizione territoriale.

Possono essere costituite sezioni in colonia e all'estero.

Art. 38.

La sezione ha autonomia di iniziativa per l'attuazione dei compiti organizzativi ed assistenziali nell'ambito della propria circoscrizione.

Ogni iniziativa di carattere economico e finanziario, quando esorbiti dall'attività normale della sezione, deve ottenere la preventiva autorizzazione della Giunta esecutiva.

La sezione presta la sua solidale collaborazione per la migliore riuscita delle iniziative promosse dalla sede centrale.

Art. 39.

La sezione, in quei centri ove lo ritenga opportuno ovvero gliene venga fatta richiesta da un congruo numero di soci effettivi della zona, può costituire delle sottosezioni dipendenti direttamente dalla sezione costituente.

Le nuove sottosezioni saranno costituite nei capoluoghi delle Provincie.

Art. 40.

La sezione e la sottosezione, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, possono costituire delle rappresentanze locali.

TITOLO XI

Dell'assemblea sezionale

Art. 41.

L'assemblea dei soci viene convocata in via ordinaria entro il mese di aprile di ciascun anno, in via straordinaria nel caso di dimissioni di oltre la metà dei componenti il Consiglio, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci effettivi, occorrendo, per la nomina dei delegati al congresso e tutte le volte che il Consiglio lo ritenga necessario purchè ne sia stato autorizzato dalla Giunta esecutiva.

Art. 42.

Partecipano all'assemblea i soci effettivi, regolarmente iscritti almeno due mesi prima della data di convocazione.

Il presidente sezionale ha però facoltà di invitare alla assemblea anche le altre categorie di soci.

Art. 43.

L'assemblea è convocata dal presidente della sezione con avviso personale da inviare ai soci almeno venti giorni prima della data di convocazione, contenente l'ordine del giorno dei lavori. Analoga comunicazione deve essere fatta almeno trenta giorni prima di tale data alla sede centrale, la quale ha facoltà di far iscrivere nell'ordine del giorno quegli argomenti di interesse generale che essa riterrà utile sottoporre al giudizio dei soci.

Art. 44.

I soci effettivi possono farsi rappresentare da altro socio effettivo purchè non sia componente del Consiglio. Ogni socio non può avere più di una delega che deve essere redatta sullo stesso avviso di convocazione e depositata presso la presidenza dell'assemblea prima dell'inizio dei lavori.

Tuttavia i soci delle sottosezioni e delle rappresentanze dipendenti direttamente dalle sezioni, riuniti in regolare assemblea possono delegare altri soci facenti parte della stessa sottosezione o rappresentanza, conferendo a ciascun delegato un massimo di dieci deleghe.

Il presidente dell'Unione e i componenti della Giunta possono intervenire all'assemblea sezionale senza diritto al voto.

Art. 45.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo ad un'ora di distanza dalla prima, purchè ciò sia previsto nell'avviso di convocazione.

Art. 46.

L'assemblea elegge il proprio presidente, cinque scrutinatori, di cui almeno due vedenti.

La elezione delle cariche è fatta per scrutinio segreto.

Art. 47.

Ogni altra deliberazione è votata con scrutinio palese, tranne che per le questioni di indole personale, nel qual caso le votazioni relative sono fatte con scrutinio segreto.

Si intendono approvate quelle deliberazioni che ottengono almeno la metà più uno dei voti.

Art. 48.

Sono di competenza dell'assemblea:

a) l'approvazione della relazione morale sull'attività dell'anno decorso e dei bilanci consuntivo e preventivo;

b) la designazione di componenti il Consiglio sezionale ed il Collegio dei sindaci;

c) la designazione dei delegati al Congresso.

TITOLO XII

Del Consiglio sezionale

Art. 49.

La sezione è retta da un Consiglio composto da sette membri eletti dall'assemblea.

La maggioranza dei consiglieri deve essere costituita da soci effettivi.

I componenti il Consiglio devono, di norma, risiedere nel capoluogo.

Art. 50.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente e il vice presidente, scelti fra i soci effettivi, ed il consigliere delegato che dovrà essere un vedente. Essi formano l'ufficio di presidenza che, in caso di urgenza, esercita tutti i poteri del Consiglio, con riserva di ratifica da parte del medesimo.

Art. 51.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia stato richiesto dalla Giunta esecutiva o quando ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.

Art. 52.

I presidenti sottosezionali, su invito del presidente, partecipano alle riunioni del Consiglio sezionale con voto consultivo tutte le volte che nell'ordine del giorno sono compresi argomenti riguardanti l'organizzazione generale, e in particolare:

a) la costituzione di nuove sottosezioni;

b) il concorso delle sottosezioni al finanziamento della sezione e la ripartizione di mezzi finanziari;

c) l'attuazione di iniziative di carattere economico che interessino le sottosezioni.

Art. 53.

Il Consiglio sezionale:

a) studia i problemi dei ciechi della propria circoscrizione sezionale e vi adegua, in quanto possibile, l'organizzazione;

b) redige la relazione morale e finanziaria della sezione da sottoporre all'assemblea unitamente ai bilanci preventivo e consuntivo;

c) nomina il tesoriere che dovrà essere un Istituto di credito, al quale è affidata la custodia dei fondi e l'incarico dei pagamenti e delle riscossioni sui mandati che devono portare la firma abbinata del presidente o del vice presidente e del consigliere delegato.

Art. 54.

Il Consiglio sezionale rimane in carica quattro anni. I suoi componenti che senza giustificato motivo non interverranno a due sedute consecutive (del Consiglio) saranno dichiarati dimissionari.

TITOLO XIII

Del Collegio sindacale della sezione

Art. 55.

Il Collegio sindacale della sezione si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea sezionale.

I sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Essi hanno il compito di verificare la gestione economica e finanziaria della sezione e delle sottosezioni, debbono, pertanto ispezionare trimestralmente i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone verbale.

Al termine di ogni anno presenteranno all'assemblea sezionale la relazione sul conto consuntivo ed esprimeranno parere sul bilancio preventivo.

TITOLO XIV

Della sottosezione della rappresentanza

Art. 56.

La sottosezione, costituita ai sensi dell'art. 39, dovrà avere un minimo di cento soci effettivi, di cui un congruo numero residenti nel capoluogo della Provincia. Essa è parte integrante della sezione ed esercita le sue attribuzioni nella zona territoriale determinata dal Consiglio sezionale, ivi esplicando nel campo organizzativo ed assistenziale le stesse funzioni demandate dallo statuto e dal regolamento generale alla sezione.

Art. 57.

La sottosezione è retta da un Comitato composto di un presidente, di un vice presidente e di un consigliere delegato, quest'ultimo vedente. Essi durano in carica quattro anni.

Art. 58.

Il Comitato nomina il cassiere il quale effettua le riscossioni e i pagamenti su mandati firmati congiuntamente dal presidente e dal consigliere delegato.

Il cassiere deve essere possibilmente un Istituto di credito.

Art. 59.

La sottosezione ha una propria contabilità ma la sua attività rientra in apposito capitolo del bilancio della sezione.

Il rendiconto delle entrate e delle spese della sottosezione deve essere redatto in base alle norme regolamentari.

Art. 60.

La sottosezione propone alla sezione l'iscrizione e la cancellazione dei propri soci, introita le quote sociali e ogni altro provento ordinario e straordinario rimettendo alla fine di ogni semestre alla sezione il rendiconto degli incassi e delle spese effettuati nel semestre versando alla sezione la percentuale determinata ai sensi dell'art. 52 lettera *b*).

Alla fine di ogni anno il presidente presenta alla sezione un rendiconto morale e finanziario del lavoro svolto dalla sottosezione.

Art. 61.

L'assemblea della sottosezione è composta dai soci effettivi della propria zona ed è convocata dal presidente una volta l'anno.

Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea sottosezionale sono le stesse dell'assemblea sezionale nei limiti della possibilità di applicazione.

L'assemblea sottosezionale provvede alla nomina dei componenti il Comitato.

Art. 62.

L'assemblea sottosezionale viene convocata normalmente prima dell'assemblea sezionale, per essere informata sull'attività della sottosezione e della sezione; per la formulazione di voti, per la raccolta delle deleghe agli effetti della partecipazione alle assemblee sezionali, in base all'art. 44; per la elezione o la rielezione del Comitato sottosezionale nel caso di scadenza del termine o per la sostituzione dei membri eventualmente decaduti o dimissionari.

All'assemblea sottosezionale partecipa il presidente della sezione o altro componente del Consiglio sezionale da lui delegato.

Art. 63.

La rappresentanza locale, costituita a norma dell'art. 40, cura l'attività profilattica, assistenziale e sociale a favore dei ciechi.

Essa è affidata ad un rappresentante che può essere anche vedente, il quale ha facoltà di costituire un Comitato di assistenza e di collaborazione con gli organi dell'Unione.

TITOLO XV

Disposizioni finali

Art. 64.

In caso di scioglimento dell'Unione il suo patrimonio sarà devoluto a favore di Enti che perseguono fini analoghi a quelli della Associazione che si estingue.

Art. 65.

Le sezioni aventi sede nel territorio nazionale con autonomia speciale, in colonia e all'estero, hanno diritto di partecipare al Congresso con un delegato anche non raggiungendo il numero minimo di soci effettivi indicati nell'art. 11.

Art. 66.

Le sezioni esistenti nelle Regioni della Repubblica, nelle quali sia già costituito il Governo regionale, qualora siano più di due, possono essere autorizzate dal Consiglio nazionale a costituire un Comitato di coordinamento per la trattazione delle questioni che interessano la competenza del Governo regionale.

Il presidente nazionale: BENTIVOGLIO

Il segretario generale: GOLISANO

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
FANFANI

(2566)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 309, l'Amministrazione comunale di Carbonia (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 254.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2561)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Bassa Vladimiro intesa ad ottenere, per sè e familiari, la restituzione nella forma originaria del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio dd. 13 giugno 1931, n. 3390/862/I;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome del sig. Bassa Vladimiro, nato a Cernizza Goriziana il 13 luglio 1913, e residente a Gorizia, via Palladio, n. 9, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Baša ».

Con la presente determinazione viene restituito nella forma originaria anche il cognome di tutti i componenti la famiglia del richiedente così composta:

1) Cuttin Maria in Bassa, nata a Trieste il 18 agosto 1918, moglie;
2) Bassa Vojko, nato a Gorizia il 27 gennaio 1945, figlio;
3) Bassa Boris, nato a Gorizia il 23 marzo 1947, figlio;
4) Bassa Danilo, nato a Gorizia, il 9 novembre 1949, figlio.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 14 aprile 1962

Il prefetto: NITRI

(2541)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cuneo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 63 in data 11 gennaio 1962, con cui veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario nei comuni di Fossano e Savigliano;

Viste le designazioni per la nomina dei componenti la Commissione giudicatrice effettuate ai sensi dell'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 novembre 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicata è costituita come segue:

Presidente:
Maltese dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:
Cambosu prof. dott. Giovanni, direttore dell'Istituto di igiene e microbiologia dell'Università di Torino;
Battistini prof. dott. Stefano, docente di patologia speciale medica;
Lombardi dott. Michele, ispettore generale medico;
Ferrero dott. Giuseppe, ufficiale sanitario di Cuneo.

Espleterà le funzioni di segretario il dott. Aldo Giovannitti, direttore di sezione della prefettura di Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Cuneo.

Cuneo, addì 15 aprile 1962

Il medico provinciale: LOMBARDI

(2535)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto in data 21 febbraio 1962, n. 354-San., con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1961;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni fatte dalla prefettura di Modena, dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:
degli Uberti dott. Uberto, vice prefetto.

Componenti:
Renzulli dott. Alberto, medico provinciale;
Coppo prof. Mario, direttore della clinica medica della Università di Modena;
Galli prof. Giuseppe, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Modena;
Marino dott. Antonio, medico condotto.

Segretario:
Oliveri dott. Mario, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data del presente decreto e avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo di quest'Ufficio.

Modena, addì 11 aprile 1962

Il medico provinciale: RENZULLI

(2506)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 9 aprile 1962, n. 10475, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1960;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicato dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 853;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati medici sono dichiarati vincitori del concorso specificato in premessa, per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Gianni Luciano: Poggibonsi (condotta di Staggia);
2) Zandonella Gigio: Torrita di Siena (condotta Montefollonico);
3) Innocenti Eduino: Abbadia San Salvatore (seconda condotta);
4) Ciatti Sergio: Trequanda (condotta capoluogo).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Siena, addì 13 aprile 1962

Il medico provinciale: LANIA

(2510)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.